

Domande frequenti sull'obbligo di registrazione (FAQs)

1. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE	3
1.1. PERCHÉ È STATO INTRODOTTTO L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE?	3
1.2. PER CHI VALE L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE?	3
1.3. CHI SI VEDE ESCLUSO DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE?	3
1.4. L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE È VALIDO ANCHE ALL'INTERNO DI RETI LOCALI?	3
1.5. QUALI SONO LE FASI PIÙ IMPORTANTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE?	4
1.6. QUALI OBBLIGHI HANNO GESTORI DI CENTRALI ELETTRICHE, AUDITOR E GESTORI DI RETI DI DISTRIBUZIONE?	4
1.7. QUALI CONSEGUENZE GIURIDICHE SONO PREVISTE PER IL MANCATO OTTENIMENTO ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE?	4
2. NOTIFICAZIONE DI UNA CENTRALE ELETTRICA SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE	5
2.1. COME NOTIFICARE UNA CENTRALE ELETTRICA SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE?	5
2.2. COME SI CERTIFICA UN IMPIANTO MOBILE?	5
2.3. DOVE SONO REPERIBILI I MODULI PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE?	6
2.4. IL GESTORE DI UN IMPIANTO HA BISOGNO DI UN PROPRIO ACCESSO AL SISTEMA SVIZZERO DELLE GARANZIE DI ORIGINE?	6
2.5. COME COMUNICARE QUALITÀ SUPPLEMENTARI E MARCHI (NATUREMADE, TÜV)?	6
3. MISURAZIONE NETTA	7
3.1. COSA SIGNIFICA 'MISURAZIONE NETTA'?	7
3.2. PERCHÉ È IMPORTANTE LA MISURAZIONE NETTA?	7
3.3. QUALI ELEMENTI DI CONSUMO RIENTRANO NEL FABBISOGNO PROPRIO DELL'IMPIANTO E VANNO QUINDI INCLUSI NELLA MISURAZIONE NETTA?	7
3.4. L'IMMISSIONE NETTA PUÒ ESSERE DETERMINATA ANCHE IN BASE A UN CALCOLO (PUNTO DI MISURAZIONE VIRTUALE)?	7
3.5. LA NOTIFICA DELL'IMMISSIONE NETTA DEVE AVVENIRE SEMPRE CON UN SOLO PUNTO DI MISURAZIONE?	8
3.6. QUALI REGOLE SI APPLICANO QUANDO L'IMPIANTO PRELEVA DALLA RETE ENERGIA PER CONSUMO (FABBISOGNO) PROPRIO, AD ESEMPIO IN CASO DI ACCENSIONE O REVISIONE?	8
3.7. CHI SI ASSUME I COSTI DI CONVERSIONE E MANUTENZIONE?	8
4. COMUNICAZIONE DELLA PRODUZIONE NETTA DELLA CENTRALE ELETTRICA	8
4.1. COME VENGONO INVIATI I DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE NETTA AL SISTEMA DELLE GARANZIE DI ORIGINE?	8

5. GARANZIE DI ORIGINE	9
5.1. QUAL È LO SCOPO DELLE GARANZIE DI ORIGINE?	9
5.2. A QUANTO CORRISPONDE LA VALIDITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE DI ORIGINE?	9
5.3. COSA ACCADE ALLE GARANZIE DI ORIGINE SCADUTE?	9
6. ETICHETTATURA DELL'ELETTRICITÀ.....	9
6.1. COSA SI INTENDE CON 'ETICHETTATURA DELL'ELETTRICITÀ'?	9
6.2. QUAL È LA RELAZIONE TRA GARANZIE DI ORIGINE ED ETICHETTATURA DELL'ELETTRICITÀ?	10
6.3. QUALI OBBLIGHI SUSSISTONO SULL'ETICHETTATURA DELL'ELETTRICITÀ?	10

1. Considerazioni generali sull'obbligo di registrazione

1.1. Perché è stato introdotto l'obbligo di registrazione?

- In futuro intendiamo garantire maggiore trasparenza ai consumatori riguardo al loro mix di energia elettrica. Dal 2013 bisognerà produrre la garanzia attestante l'origine e la qualità della corrente elettrica per l'intera produzione svizzera da centrali elettriche con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30kVA. Le garanzie rilasciate da Swissgrid (garanzie di origine, GO) garantiscono dal punto di vista giuridico l'origine della corrente elettrica prodotta, mostrano quindi da quale centrale e da quale fonte energetica proviene.
- Tutte le garanzie disponibili devono essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità. Ciò significa che il mix di energia elettrica viene indicato sul conteggio per il consumatore finale e che deve essere assicurato sulla base di garanzie di origine. Inoltre tutti i fornitori di energia elettrica devono pubblicare il loro mix-elettrico al più tardi alla fine dell'anno civile successivo sul [indirizzo Internet](#) accessibile. In questo modo si ottiene un'elevata trasparenza non solo sul fronte della produzione, ma anche nei confronti del consumatore di corrente.

1.2. Per chi vale l'obbligo di registrazione?

- Dal 2013 tutte le centrali elettriche con una potenza di allacciamento alla rete superiore a 30kVA dovranno essere registrate nel sistema svizzero delle garanzie di origine gestito da Swissgrid.
- Il provvedimento riguarda anche le centrali nucleari e quelli da combustibili fossili.

1.3. Chi si vede escluso dall'obbligo di registrazione?

- Sono eccetti dall'obbligo di registrazione gli impianti, i quali sono attivati al massimo 50 ore all'anno (gruppo die soccorso).
- Gli impianti che entro fine giugno 2014 saranno definitivamente ritirati dalla rete, su richiesta possono essere esonerati dall'UFE dall'obbligo di registrazione. Per favore contattare l'UFE.

1.4. L'obbligo di registrazione è valido anche all'interno di reti locali?

Sì, anche gli impianti situati nell'ambito di reti locali sono interessati dall'obbligo di registrazione. L'obiettivo dell'obbligo di registrazione consiste nell'ottenere la massima trasparenza sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista dei consumatori di energia elettrica. Ciò si applica anche alla produzione di energia elettrica e al consumo di energia nell'ambito di reti locali. Solo se si riesce a dimostrare che in nessun momento viene erogata elettricità nella rete pubblica dalla rete locale, l'impianto deve considerarsi non interessato dall'obbligo di registrazione.

1.5. Quali sono le fasi più importanti per l'implementazione dell'obbligo di registrazione?

L'adempimento dell'obbligo di registrazione avviene in tre fasi:

- Fase 1 – Segnalazione dell'impianto soggetto all'obbligo di registrazione:
Contattate a scelta uno degli auditor accreditati per lo specifico tipo di centrale elettrica e fissate un appuntamento per l'audit della vostra centrale. La lista degli auditor accreditati per i vari tipi di centrale elettrica è disponibile [qui](#).
Si prepara per l'audit della sua centrale a mezzo alla lista di controllo in allegato:
 - [Fotovoltaico \(PDF\)](#)
 - [Forza idrica \(PDF\)](#)
 - [Biomassa-biogas \(PDF\)](#)
- Fase 2 - Registrazione dell'impianto nel sistema delle garanzie di origine:
L'**Auditor** rileva i dati significativi per la centrale durante un'ispezione dell'impianto, e li certifica. L'**Auditor** registra per voi i dati certificativi delle garanzie di origine gestito da Swissgrid. La certificazione deve essere inoltrata a Swissgrid al più tardi il mese successivo alla messa in esercizio dell'impianto. La centrale elettrica viene attivata da **Swissgrid** nel sistema svizzero delle garanzie di origine.
- Fase 3 – Dichiarazione dei dati di produzione:
Contattate il vostro gestore di rete e concordate con lui in che modo trasmettere ogni mese i dati sulla produzione elettrica netta della vostra centrale al sistema svizzero delle garanzie di origine. Potete consultare le varie opzioni e gli obblighi di legge in merito alla segnalazione dei dati di produzione [qui](#).

1.6. Quali obblighi hanno gestori di centrali elettriche, auditor e gestori di reti di distribuzione?

- I gestori di centrali elettriche sono responsabili della notificazione riguardante gli impianti soggetti all'obbligo di registrazione mediante un auditor accreditato per il relativo vettore energetico.
- Gli auditor sono responsabili della certificazione e della registrazione delle centrali elettriche nel sistema svizzero delle garanzie di origine secondo le precisazioni [dell'ordinanza sulla garanzia di origine](#) e [della guida per la certificazione di impianti e di dati di produzione](#).
- I gestori di reti di distribuzione sono responsabili della costante e puntuale comunicazione dei dati di produzione del loro comprensorio. Inoltre questa responsabilità si estende anche alla tracciabilità e alla correttezza dei dati di produzione.

1.7. Quali conseguenze giuridiche sono previste per il mancato ottenimento all'obbligo di registrazione?

- In base all'art. 28 della Legge sull'energia (LEne), nell'art. 28 lettera e dell'Ordinanza sull'energia (OEn) viene precisato che chi viola intenzionalmente o per negligenza le prescrizioni relative alla garanzia di origine viene punito con la detenzione o con una multa di fino a 40'000 franchi. Le prescrizioni si basano sull'art. 1d OEn e sull'Ordinanza sulla garanzia di origine (OGO).

- Le contravvenzioni a questa legge vengono perseguite e giudicate in base alla Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. L'autorità competente è l'Ufficio federale dell'energia (art. 28 cpv. 3 LEn).

2. Notificazione di una centrale elettrica soggetta all'obbligo di registrazione

2.1. Come notificare una centrale elettrica soggetta all'obbligo di registrazione?

L'adempimento dell'obbligo di registrazione avviene in tre fasi:

- Fase 1 – Segnalazione dell'impianto soggetto all'obbligo di registrazione:
Contattate a scelta uno degli auditor accreditati per lo specifico tipo di centrale elettrica e fissate un appuntamento per l'audit della vostra centrale.
La lista degli auditor accreditati per i vari tipi di vettore energetico è disponibile [qui](#).
Si prepara per l'audit della sua centrale a mezzo alla lista di controllo in allegato:
 - [Fotovoltaico \(PDF\)](#)
 - [Forza idrica \(PDF\)](#)
 - [Biomassa-biogas \(PDF\)](#)
- Fase 2 - Registrazione dell'impianto all'interno del sistema delle garanzie di origine:
L'**Auditor** rileva i dati significativi per la centrale durante un'ispezione del vostro impianto, e li certifica.
L'**Auditor** registra per voi i dati certificati della centrale nel sistema svizzero delle garanzie di origine gestito da Swissgrid. La certificazione deve essere inoltrata a Swissgrid al più tardi il mese successivo alla messa in servizio dell'impianto.
La centrale elettrica viene attivata da **Swissgrid** nel sistema svizzero delle garanzie di origine.
- Fase 3 - Dichiarazione dei dati di produzione:
Contattate il vostro gestore rete e concordate con lui in che modo trasmettere ogni mese i dati sulla produzione elettrica della vostra centrale al sistema svizzero delle garanzie di origine. Potete consultare le varie possibilità e gli obblighi di legge in merito alla segnalazione dei dati di produzione [qui](#).

2.2. Come si certifica un impianto mobile?

- Gli impianti mobili con una potenza elettrica installata >30 kVA sono soggetti a obbligo di registrazione.
- Indipendentemente dal luogo dell'intervento, occorre sempre utilizzare l'identificazione del gestore originario della rete di distribuzione, anche qualora l'impianto si trovi temporaneamente in un altro comprensorio.
- Per le letture mensili dei valori si calcola una curva d'immissione virtuale che viene registrata manualmente nel sistema GDE.

- La somma lorda delle curve di carico del gestore della rete di distribuzione contiene il valore di un impianto mobile solo se quest'ultimo immette elettricità nella rete originaria.
- I contatori devono essere tarati.

2.3. Dove sono reperibili i moduli per la notificazione degli impianti soggetti all'obbligo di registrazione?

- In linea di principio i dati certificati sui singoli impianti sono direttamente registrati dall'auditor in formato elettronico nel sistema svizzero delle garanzie di origine. I moduli precompilati, dopo essere stati registrati, possono essere scaricati dall'auditor nel sistema delle garanzie di origine per la firma.
- Per l'allestimento di una procedura di audit, per quanto riguarda gli impianti riportati nella lista di attesa RIC o qualora non fosse disponibile alcun accesso al sistema delle garanzie di origine, i singoli moduli possono essere scaricati dal [sito web Swissgrid](#).

2.4. Il gestore di un impianto ha bisogno di un proprio accesso al sistema svizzero delle garanzie di origine?

- Le garanzie di origine generate per l'energia prodotta spettano al gestore dell'impianto a patto che l'impianto non benefici della RIC. Il gestore dell'impianto può richiedere un conto dedicato al sistema delle garanzie di origine e trasmettere manualmente le garanzie di origine.
- Qualora le garanzie di origine dovessero essere costantemente inoltrate a un soggetto terzo, il gestore dell'impianto ha la facoltà di produrre [un ordine permanente](#), non necessitando quindi di un accesso dedicato al sistema delle garanzie di origine. Consigliamo di inviare l'ordine permanente GO già all'atto della certificazione dell'impianto.

2.5. Come comunicare qualità supplementari e marchi (naturemade, TÜV)?

- Nel caso di un impianto già registrato nel sistema delle garanzie di origine, si prega di inviare una copia del certificato. In caso di una certificazione naturemade è sufficiente informare Swissgrid del marchio esistente. Quest'ultimo dev'essere rilasciato dall'Associazione per un'energia rispettosa dell'ambiente (VUE).
- Alternativamente tale copia del certificato può essere inoltrata a Swissgrid unitamente alla certificazione dell'impianto. La copia in oggetto dovrà quindi essere consegnata all'auditor durante la procedura di certificazione dell'impianto. Nel caso di una certificazione naturemade è sufficiente, nell'ambito della registrazione online dei dati dell'impianto, menzionare che l'impianto è munito di tale qualità supplementare. Anche questo dev'essere rilasciato dall'Associazione per un'energia rispettosa dell'ambiente (VUE).

3. Misurazione netta

3.1. Cosa significa 'misurazione netta'?

La misurazione netta è necessaria ai fini della determinazione della produzione netta di un impianto di produzione. In questo contesto la produzione e il consumo di corrente elettrica dell'impianto sono misurati direttamente al livello del generatore di corrente (produzione lorda). La differenza tra le due grandezze corrisponde alla produzione netta dell'impianto. È possibile rilasciare le garanzie di origine solamente per questa produzione netta. Nei documenti dell'AES e dell'UFE il consumo proprio di un impianto di produzione è definito anche "[energia ausiliaria](#)" o "[alimentazione ausiliaria](#)".

3.2. Perché è importante la misurazione netta?

- L'obiettivo dell'obbligo di registrazione consiste nell'ottenere la massima trasparenza sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista dei consumatori di energia elettrica. Ciò è garantito solo nel caso in cui sia misurata l'intera produzione elettrica (come anche il consumo di energia elettrica) e non solo la produzione in eccesso.
- Oltre a puntare a una maggiore trasparenza, la misurazione netta costituisce anche la base per i calcoli riguardanti la sicurezza della rete, per la determinazione delle tariffe per l'utilizzazione della rete e per la pianificazione del potenziamento della rete stessa. A tal fine l'immissione nella rete e l'emissione dalla rete devono essere note, il che non è possibile attraverso una misurazione delle eccedenze.

3.3. Quali elementi di consumo rientrano nel fabbisogno proprio dell'impianto e vanno quindi inclusi nella misurazione netta?

- Sono considerati fabbisogno proprio tutti gli elementi di consumo di cui l'impianto di produzione di energia necessita per funzionare conformemente a pertinenti disposizioni di legge. Per maggiori informazioni si consiglia di leggere [la guida per la certificazione di impianti e di dati di produzione](#).

3.4. L'immissione netta può essere determinata anche in base a un calcolo (punto di misurazione virtuale)?

Sì, a condizione che il calcolo sia basato su valori di misurazione. Per gli impianti non soggetti alla misurazione della curva di carico, i valori rilevati dal contatore del consumo proprio possono essere detratti da quelli del contatore di produzione nel quadro dei dati notificati. Questo procedimento è consentito anche per gli impianti soggetti alla misurazione della curva di carico, posto che entrambi i contatori (quello della produzione e quello del consumo proprio) la effettuino e siano raggruppati in una stazione di misurazione virtuale nel sistema di gestione dei dati energetici (GDE) del GRD. A Swissgrid possono essere inviati solo i valori netti della stazione di misurazione virtuale.

3.5. La notifica dell'immissione netta deve avvenire sempre con un solo punto di misurazione?

No, la notifica dell'immissione netta può avvenire anche con due punti di misurazione, a patto che ognuno di questi punti di misurazione possa presentare una sola direzione del flusso di energia.

3.6. Quali regole si applicano quando l'impianto preleva dalla rete energia per consumo (fabbisogno) proprio, ad esempio in caso di accensione o revisione?

- In caso d'impianti soggetti alla misurazione della curva di carico e punti di misurazione per la produzione e il consumo proprio separati, occorre assegnare al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili locale e di competenza entrambi i punti. In sede di comunicazione dei dati a Swissgrid è necessario comunicare la serie di produzione zero e la serie di consumo maggiore di zero. Al conguaglio si vengono quindi a determinare valori negativi che devono essere conteggiati sempre con il periodo di produzione successivo. Non è possibile rilasciare delle garanzie di origine negative.
- Gli impianti non soggetti alla misurazione della curva di carico prelevano l'energia presso l'azienda elettrica locale. Tale energia viene conteggiata dalla centrale elettrica locale nel contesto del gruppo di bilancio locale. Le immissioni in rete diminuiscono e quindi anche la remunerazione degli impianti, sino ad azzerarla. I valori negativi saranno conteggiati con il periodo di produzione successivo nel sistema svizzero delle garanzie di origine. Non è possibile rilasciare delle garanzie di origine negative.

In linea di principio i consumi propri sono esonerati dall'importo relativo all'utilizzazione della rete.

3.7. Chi si assume i costi di conversione e manutenzione?

- I costi relativi alla conversione verso la misurazione netta sono a carico del produttore (gestore di impianto).
- Per quanto riguarda il funzionamento della stazione di misurazione nonché per la tracciabilità e la correttezza dei dati di produzione è considerato responsabile il gestore della rete di distribuzione. I costi relativi al funzionamento della stazione di misurazione possono essere fatti rivalere dal gestore della rete di distribuzione nei confronti del produttore.

4. Comunicazione della produzione netta della centrale elettrica

4.1. Come vengono inviati i dati relativi alla produzione netta al sistema delle garanzie di origine?

Il legislatore prevede due possibilità:

- I dati relativi alla produzione sono inviati tramite procedura automatizzata con l'ausilio di contatori della curva di carico. Per le centrali elettriche soggette alla registrazione e maggiori di 30kVA, la misurazione della curva di carico è obbligatoria.

- In alternativa il gestore della rete di distribuzione o l'auditor può registrare manualmente i valori di produzione tramite il portale del sistema delle garanzie di origine.

La certificazione dei dati di produzione è regolamentata dalla [«Guida per la certificazione di impianti e di dati di produzione»](#).

5. Garanzie di origine

5.1. Qual è lo scopo delle garanzie di origine?

Le garanzie rilasciate da Swissgrid accertano l'origine della corrente elettrica prodotta, mostrano quindi da quale centrale e da quale fonte energetica proviene. Le garanzie di origine sono utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità, per il commercio con il valore aggiunto e ecologico generato dall'energia elettrica da fonti rinnovabili e per la certificazione dell'energia elettrica necessaria a livello nazionale.

5.2. A quanto corrisponde la validità temporale delle garanzie di origine?

Le garanzie di origine sono valide per una durata limitata di 12 mesi a partire dalla fine dell'intervallo di rilascio, ma almeno sino alla fine del mese di maggio dell'anno successivo. Per maggiori informazioni al riguardo rimandiamo al [seguinte link](#).

5.3. Cosa accade alle garanzie di origine scadute?

Alla scadenza le garanzie di origine non sono più disponibili per l'inoltro o la cancellazione. Le garanzie di origine scadute sono utilizzate per il calcolo del mix residuo svizzero. (Con l'espressione 'mix residuo' si intende l'energia fornita all'utente finale. Il mix residuo è costituito da garanzie di origine e da quantità di energia di cui non si riesce a stabilire l'origine.)

6. Etichettatura dell'elettricità

6.1. Cosa si intende con 'etichettatura dell'elettricità'?

Con l'etichettatura dell'elettricità, i fornitori di corrente danno informazioni ai propri clienti finali circa la corrente fornita:

- composizione della corrente elettrica (quote dei singoli vettori energetici)
- origine della corrente elettrica (produzione nel territorio nazionale e all'estero)

In questo modo i consumatori possono avere trasparenza circa il proprio mix di energia elettrica.

6.2. Qual è la relazione tra garanzie di origine ed etichettatura dell'elettricità?

Le garanzie rilasciate da Swissgrid accertano l'origine della corrente elettrica prodotta, mostrano quindi da quale centrale e da quale fonte energetica proviene. Ai sensi dell'Ordinanza sull'energia (OEn) tutte le garanzie disponibili devono essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità. Ciò significa che il mix di energia elettrica viene indicato sul conteggio per il consumatore finale e che in futuro sarà assicurato sulla base di garanzie di origine. In questo modo si ottiene la massima trasparenza non solo sul fronte della produzione ma anche nei confronti dei consumatori di corrente.

6.3. Quali obblighi sussistono sull'etichettatura dell'elettricità?

- I fornitori di corrente sono obbligati a raccogliere tutte le informazioni per l'etichettatura dell'energia elettrica fino a fine aprile dell'anno successivo e ad inviare al consumatore finale l'etichettatura dell'energia entro e non oltre la fine dell'anno successivo.
- Il settore è tenuto a pubblicare il mix del fornitore entro la fine dell'anno successivo su una piattaforma (URL) comune.
- L'Ufficio federale dell'energia (UFE) svolge verifiche a campione in quanto autorità di sorveglianza.

Per maggiori informazioni riguardo all'etichettatura dell'elettricità rimandiamo al [seguito link](#).